

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 5 dicembre 2019

Oggetto: Dichiarazione del Contributo ambientale Conai. Variazione delle soglie di esenzione e annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi. Decorrenza 1.1.2020. ID. 4-2019.

A tutto il 31.12.2019 le procedure consortili prevedono specifiche soglie di esenzione al di sotto delle quali la dichiarazione è dovuta solo il primo anno (peraltro ai soli fini statistici) in quanto non vi è obbligo di versamento del Contributo ambientale Conai (di seguito CAC).

La periodicità della dichiarazione (mensile, trimestrale o annuale) così come la relativa esenzione sono infatti determinate annualmente in funzione dell'entità del CAC dichiarato/dovuto nell'anno precedente da ciascun consorziato.

Nel più ampio contesto delle semplificazioni procedurali per aziende che gestiscono flussi di imballaggi contenuti rispetto all'obbligo di dichiarazione del CAC, Conai ha ritenuto di aumentare le soglie di esenzione e quelle annuali, nei termini illustrati nel seguente prospetto:

Periodicità dichiarazioni	Soglie al 31.12.2019		Nuove soglie dall'1.1.2020	
	procedure ordinarie	procedure semplificate	procedure ordinarie	procedure semplificate
esente	fino a € 50,00	fino a € 100,00	fino a € 100,00	fino a € 200,00
annuale	oltre € 50,00 – fino a € 1.000,00	oltre € 100,00 - fino a € 1.000,00	oltre € 100,00 – fino a € 2.000,00	oltre € 200,00 - fino a € 2.000,00
trimestrale	oltre € 1.000,00 - fino a € 31.000,00		oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	
mensile	oltre € 31.000,00		invariata	

Per le sole procedure ordinarie¹, è stata introdotta nel contempo una **soglia minima di dichiarazione** - a soli fini statistici - basata sul peso degli imballaggi immessi al consumo nell'anno di riferimento, **pari a 10 tonnellate** e a prescindere dal valore del CAC relativo. In buona sostanza, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate per materiale², la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato CAC risulti inferiore alla soglia di esenzione.

¹ Non per le procedure semplificate.

² Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro.

Ai fini della decorrenza, le nuove soglie avranno effetti sulla periodicità delle **dichiarazioni di competenza dell'anno 2020** alle relative scadenze, come da seguente prospetto esemplificativo³:

Valori di CAC dichiarati per l'anno 2019	Dichiarazioni per l'anno 2020	
	Periodicità	Scadenze
➤ con procedure ordinarie		
fino a € 100,00	Esente ⁴	Nessuna
oltre € 100,00 - fino a € 2.000,00	Annuale	20 gennaio 2021
oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	Trimestrale	Giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
oltre € 31.000,00	Mensile	Giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento
➤ con procedure semplificate		
fino a € 200,00	Esente	Nessuna
oltre € 200,00 - fino a € 2.000,00	Annuale	20 gennaio 2021
oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00	Trimestrale	Giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento
oltre € 31.000,00	Mensile	Giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento

Per quant'altro non espressamente indicato nella presente, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'ID in oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



³ I cui termini, di anno in anno, sono applicabili anche alle dichiarazioni degli anni successivi fino a nuove disposizioni del Conai.

⁴ La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso, infatti, l'esenzione dalla dichiarazione viene meno, fermo restando che non vi è obbligo di versamento del CAC se inferiore a € 100,00. Ad esempio, in caso di immissione al consumo di 10 tonnellate di imballaggi in acciaio, il mod. 6.1 - *Imballaggi vuoti acciaio* (o il mod. 6.2 - *Import imballaggi pieni - procedura ordinaria*) deve essere compilato indicando il peso nell'apposita colonna, ma il controvalore del CAC (3,00 €/t all'1.1.2020) non verrà fatturato dal Conai (seppure valorizzato nella dichiarazione), in quanto inferiore alla soglia di € 100,00.